



COMUNE DI MONTIANO

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta

Seduta del **08/04/2021** - delibera n. **11**

L'anno **(2021)**, il mese di **Aprile**, il giorno **otto**, si è riunita la Giunta con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente
MOLARI FABIO	Sindaco	X	
RIDOLFI RENATO	Vice Sindaco	X	
RUSCELLI MAURO	Assessore	X	

*La seduta si è svolta in videoconferenza ai sensi del PGN. 840 del 30/03/2020.

Presiede il Sindaco MOLARI FABIO

Assiste il Segretario Comunale MANUELA LUCIA MEI

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza,

LA GIUNTA

Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO: DETERMINAZIONE, PER L'ANNO 2021, DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEI MERCATI. LEGGE 160/2019 ARTICOLO 1 COMMIDA 816 A 847.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;*
- l'art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*
- l'Ente ha approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” con delibera di Consiglio Comunale n 8 del 8/04/2021.

Considerato che:

- l'art. 1, ai commi 826 ed 827, della legge n. 160 del 2019 individua la tariffa standard annua e giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre ai successivi commi 841 ed 842 individua la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;
- l'art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, dispone che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- l'art. 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019 prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento mentre per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato;
- l'art. 1, comma 838 della citata L. 160/2019 prevede limitatamente ai casi di occupazioni temporanee mercatali che il canone sostituisca oltre al COSAP anche il prelievo sui rifiuti di cui alla L. 147/2013;
- sulla base delle disposizioni sopra citate, il Comune può disporre aumenti delle tariffe standard per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di

ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone mercatale;

Richiamati:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 9/12/2019 con la quale sono state approvate le tariffe COSAP per l'anno 2020;
- il D.Lgs. 507/93, disciplinate, al Capo I, l'Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, e nel quale sono riportate le tariffe e i criteri applicativi delle medesime;

Visto che:

- per quanto riguarda l'esposizione pubblicitaria, l'art. 15 del regolamento comunale detta i criteri di graduazione della tariffa, valorizzando la modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa, la durata del messaggio e la tipologia del messaggio; sulla base di tali criteri direttivi si è provveduto a calcolare le tariffe per le varie ipotesi di pubblicità, di cui all'allegato **A)** – parte integrante e sostanziale del presente atto - utilizzando anche un “fattore di conversione invarianza gettito”, che in ossequio a quanto previsto dal comma 817 della legge n. 160 del 2019 permetterà una tendenziale invarianza di gettito;
- anche per il diritto sulle pubbliche affissioni, per il quale la normativa non prevede l'applicazione di specifiche tariffe, si è provveduto a determinare delle tariffe, di cui all'allegato **A)** – parte integrante e sostanziale del presente atto – che attraverso l'utilizzo di un “fattore di conversione invarianza gettito”, garantiscono una tendenziale invarianza di gettito;
- nell'allegato **B)** - parte integrante e sostanziale del presente atto - sono state determinate le tariffe per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, considerando i criteri di determinazione della tariffa stabiliti nell'art. 57 del Regolamento, oltre alla classificazione delle strade, di cui al successivo art. 58; anche per queste tariffe si è utilizzato un “fattore di conversione invarianza gettito”, in modo tale da avere una tendenziale invarianza di gettito;
- nel medesimo allegato **B)** - parte integrante e sostanziale del presente atto – sono state determinate le tariffe del canone mercatale, considerando i criteri stabiliti nell'art. 71 del regolamento, e nel disposto del divieto di aumenti superiori al 25 per cento, previsto dal comma 843, della legge n. 160 del 2019 e dall'art. 71, comma 4, del regolamento comunale.

Visto l'art. 53 comma 16, legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 3 bis dell'articolo 106 del D. L. 34/2020 che stabilisce per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151 comma 1 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;
- il D.M. 13 gennaio 2021, che prevede l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari e del Settore SUAP;

Acquisiti in via preliminare i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 di seguito riportati;

A voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

1. **di approvare** le tariffe relative al “Capo II – Esposizione Pubblicitaria” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 8/04/2021, così come risultanti dall'allegato **A)** –parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** le tariffe relative al “Capo III – Diritti sulle Pubbliche Affissioni” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 8/04/2021, così come risultanti dall'allegato **A)** – parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di approvare** le tariffe relative al “Capo IV – Occupazioni di spazi ed aree pubbliche” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 8/04/2021, così come risultanti dall'allegato **B)** – parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **di approvare** le tariffe relative al “Capo V – Canone Mercatale” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 8/04/2021, così come risultanti dall'allegato **B)** – parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. **di dare atto** che le tariffe allegate hanno effetto dal 1° gennaio 2021, per quanto disposto dall'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

A voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

P A R E R I
(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE P.O.
AGOSTINI ANNA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

MOLARI FABIO

MANUELA LUCIA MEI

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 9/04/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montiano, 9/04/2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Michela Persano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é esecutiva dal 08/04/2021.